NORME E TRIBUTI 28 GIUGNO 2019

L'ANALISI

Un codice operazione ad hoc per le fatture differite

Alla vigilia dei cambiamenti normativi sulla fatturazione, che saranno operativi dal 1° luglio prossimo, l'agenzia delle Entrate ha compiuto un lodevole sforzo, contemporaneamente di sintesi e di dettaglio, per riepilogare nella circolare 14/E tutta una serie di informazioni per il corretto adempimento. Un ulteriore sforzo è stato quello di sincronizzare le norme della legge Iva con le regole per la fatturazione elettronica, ed in particolare è stata sicuramente apprezzata l'interpretazione relativa alle fatture caricate nel Sistema di interscambio nel mese successivo a quello di effettuazione: l'imposta relativa è esigibile in questo mese per il fornitore, mentre in passato non era mai stato esplicitato il diritto del cliente ad esercitare la detrazione nel mese in cui fornitore liquida l'operazione a proprio debito, diritto chiaramente sancito dal primo comma dell'articolo 19 della legge Iva.

La presa di posizione di maggior rilievo, che formalizza anche orientamenti già espressi in passato, riguarda la data di emissione della fattura. Emettere significa mettere fuori, cioè spedire o, per dirla in termini Sdi, caricare la fattura nel sistema. Per evidenti motivi si semplificazione si dice che la data della fattura è invece quella di effettuazione dell'operazione, anche se – come avviene normalmente – sarà caricata nel sistema nei giorni successivi, che potrebbero anche cadere nel mese seguente.

La circolare prende posizione per le fatture differite, esemplificando una serie di bolle di consegna, rispettivamente del 2, 10 e 28 settembre 2019. Attribuendo alla fattura quest'ultima data, sarà sicuramente tempestiva se caricata anche all'inizio del mese successivo.

Ma la fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo, anche se riepilogasse una sola bolla di consegna del primo giorno del mese. Se nell'esempio della circolare togliamo l'ultima bolla di consegna, la fattura emessa a fine mese dovrebbe recare la data del 10

settembre. Come potrà il sistema riconoscere la tempestività di questa fattura?

Mancando un codice operazione «fattura differita», forse si può immaginare un controllo incrociato con la data del campo relativo al «DDT». Non sappiamo se questa modalità è presente nel sistema, così come non sappiamo quali sono le regole di controllo informatizzato delle altre ipotesi in cui la fattura può slittare sino alla fine del mese successivo:

la differita triangolare;

i numerosi casi previsti dal Dm 18 novembre 1976 (operazioni fuori sede, tramite dipendenti, intermediari o commissionari, contratti estimatori).

Quest'ultimo decreto, nei suoi quarantatré anni di vita, non era mai stato citato in una circolare, ma solo in un paio di risoluzioni datate e riferite ad una sola delle sue ipotesi. È pertanto importante che ne sia stata confermata l'esistenza in vita.

Un'ultima imprescindibile riflessione sulla numerazione delle fatture. Le differite vengono emesse di regola con la data dell'ultimo giorno del mese, andando in sequenza del codice cliente. Anche ad assegnare una distinta numerazione a questo tipo di documento, la datazione riferita all'ultimo documento di consegna non consente di rispettare la corretta sequenza. Se, ad esempio, il cliente 01 ha l'ultima bolla di consegna del 28 settembre e il cliente 02 del 5 di tale mese, come si può emettere la seconda fattura con il numero successivo alla prima e con una data anteriore?

Una proposta per evitare errori, e sanzioni, potrebbe essere di: attribuire un codice operazione specifico per

le fatture differite, distinto rispetto a TD01;

di consentirne la datazione in un qualsiasi giorno del mese in cui sono state emesse le bolle di consegna.